ALLEGATO "B" alla Determinazione Dirigenziale N. _____ del _____.

PROVINCIA DI BRINDISI

Via De Leo, 3 72100 BRINDISI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (parte meccanica ed elettrica) DELL'AUTOPARCO DI PROPRIETA' PROVINCIALE.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'appalto disciplina le prestazioni d'opera per la parte meccanica ed elettrica e la fornitura di pezzi di ricambio, in genere, che si rendano necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e mezzi dell'autoparco provinciale, così come individuati nell'elenco allegato sub lett."B1" al presente capitolato e di eventuali automezzi che l'Ente acquisterà durante la vigenza contrattuale e non più in garanzia dalla ditta produttrice.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni tre con decorrenza dalla data di affidamento del medesimo.

ART. 3

SPECIFICAZIONE DEI LAVORI

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

I lavori di manutenzione, costituenti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti con l'attrezzatura più adeguata e in maniera tale da assicurare la riparazione dei mezzi meccanici in tempi tecnici ragionevolmente brevi.

Per ogni mezzo, non più in garanzia dalla ditta produttrice, dovranno essere garantiti gli interventi di manutenzione ordinaria di volta in volta richiesti dall'Economo Prov.le, sentito il Responsabile dell'autorimessa provinciale, con specifica comunicazione d'ordine.

La manutenzione straordinaria consiste invece, nella riparazione del mezzo in presenza di guasti ed inconvenienti meccanici di qualsiasi entità ed in qualsiasi modo verificatisi.

E' compresa nell'appalto tanto la prestazione d'opera di manutenzione quanto la fornitura dei necessari pezzi di ricambio esclusivamente originali.
Entro cinque giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, la Ditta si impegna ad inviare copia del listino prezzi in vigore, relativo ai pezzi di ricambio FIAT.

Qualora nel corso della durata del contratto dovessero verificarsi varianti di prezzo nel suddetto listino, sarà cura della Ditta informare e recapitare all'Ente il nuovi listino.

ART. 4

CRITERIO DI ESECUZIONE DELLA MANUTEZNIONE ORDINARIA

La Ditta appaltante, entro cinque giorni da quello in cui è stato consegnato il mezzo da riparare, dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, un preventivo scritto. In tale preventivo dovranno essere dettagliatamente elencati i lavori e tutti i materiali necessari, nonché i tempi lavorativi per ogni singola operazione ed i costi relativi. Il preventivo sarà consegnato direttamente all'ufficio Economato dell'Ente.

L'esecuzione dei lavori sarà avviata al ricevimento, da parte della Ditta, del buono di commissione dei lavori stessi, a firma dell'Economo Provinciale e del Dirigente del Servizio Finanziario.

L'intervento di manutenzione ordinaria su tutti e su ogni singolo mezzo rientra nella facoltà discrezionale dell'Economo Provinciale, sentito il Responsabile dell'autorimessa provinciale che, potrà decidere di escludere dalla manutenzione generale determinati mezzi o limitare l'intervento a determinate prestazioni da individuare e comunicare di volta in volta a termini di capitolato in conformità a quanto specificato a precedente art. 3.

ART. 5

ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Prima di dare inizio alla manutenzione straordinaria l'appaltatore dovrà comunicare all'Ente:

a) la natura e l'entità del guasto;

b) i tempi previsti per l'esecuzione dell' intervento;

e) la spesa prevista per la fornitura dei pezzi di ricambio.

Ottenuto il relativo benestare, la riparazione dovrà essere eseguita in tempi ragionevolmente brevi e comunque contenuti nei limiti di cui al precedente ad. 3.

L'appaltatore dovrà assicurare, in ogni caso, anche il pronto intervento al di fuori della sua officina meccanica.

Se l'avaria del mezzo non consente la sua conduzione presso l'officina, l'appaltatore dovrà prendersi cura del necessario trasporto con mezzi idonei.

ART. 6

INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ALTRO

L'appalto comprende i lavori di riparazione e revisione dell'impianto elettrico dei singoli mezzi.

ART. 7

GARANZIA

La ditta appaltatrice garantirà i lavori eseguiti nonché i pezzi di ricambio contro tutti i difetti imputabili alla inesatta posa in opera degli stessi.

La stessa, pertanto, provvederà alla sostituzione e/o alla riparazione delle parti difettose senza alcun onere a carico dell'Ente, ove entro mesi tre dalla manutenzione si verifichi analoga avaria per cause dipendenti esclusivamente dai motivi in precedenza citati.

Per le riparazioni meccaniche ed elettriche degli automezzi dell'autoparco di proprietà la Ditta si impegna, per la durata di anni tre, a quantità indeterminata, ad impiegare ricambi nuovi, ovvero mai impiegati in precedenza sui veicoli ed in condizioni di conservazione assolutamente perfette, ed originali di marca FIAT, contraddistinti dai contrassegni della casa costruttrice dell'automezzo e rispondenti ai dati nei rispettivi cataloghi;
Nel caso in cui per taluni pezzi di ricambio siano cessate le produzioni e non risultino più quotati nei listini ufficiali della casa costruttrice, la Ditta potrà impiegare materiali di ricambio nuovi, di altre provenienze, pervio nullaosta da richiedere per iscritto alla Provincia di Brindisi, fermo restando che tale nullaosta non esime la Ditta dalle responsabilità derivanti dall'impiego di tali materiali.
La Ditta è tenuta a prestare garanzia di sei mesi sui materiali sostituiti e sui lavori effettuati, impegnandosi a sostituire quelli che dovessero risultare difettosi ed a prestare la relativa manodopera a titolo gratuito.

ART. 8

SORVEGLIANZA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di conferire ad un suo dipendente l'incarico di assistere ai lavori di riparazione

ART. 9

PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato entro sessanta giorni dal completamento della prestazione di manutenzione previa presentazione di regolare fattura contenente le specificazioni cui in appresso:

- indicazione delle ore di lavoro e delle corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario di aggiudicazione;
- specificazione del corrispettivo relativo ai pezzi di ricambio (parti meccaniche, ecc.) forniti con indicazione dello sconto praticato in sede di offerta;
- indicazione degli estremi di identificazione del mezzo che ha costituito oggetto dell'intervento, nonché il tipo di lavoro eseguito e i "pezzi" eventualmente sostituiti.

ART. 10

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

CONSEGNA E RILEVAZIONE DEI MEZZI

Ad ogni effetto utile si chiarisce che l'appaltatore impiega nell'espletamento del rapporto, capitali, macchine e attrezzature proprie, senza alcuna interferenza da parte dell'appaltate per quanto concerne l'organizzazione del lavoro.

Gli automezzi saranno consegnati per la manutenzione presso l'officina meccanica della ditta appaltatrice. Ove l'avaria dei mezzi non consenta il loro trasloco in officina, il loro rilevamento dall'autoparco e dal luogo dove si è verificata l'avaria, fa carico alla ditta appaltatrice che vi provvede senza alcun compenso aggiuntivo.

I mezzi, una volta riparati, saranno prelevati dall'officina a cura dell'Ente.

ART. 11

PREZZI DA ESPORRE IN FATTURA

In relazione al precedente articolo si chiarisce che l'importo indicativo del servizio e risultante dal bando di gara riveste soltanto carattere convenzionale e rappresenta il limite di spesa massimo d'appalto.

ART. 12

INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi formanti oggetto dell'aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili fino alla durata dell'appalto.

ART. 13

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.
Non costituiscono subappalto le prestazioni comportanti alta specializzazione tecnica le quali potranno essere affidate ad imprenditori specializzati sotto la responsabilità dell'appaltatore e senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante (revisione pompe idrauliche etc.)

ART. 14

PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi d'intervento di cui al precedente art. 5, è comminata a carico dell'appaltatore una penale di €. 50,00 pro die.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E facoltà dell'Ente risolvere un il contratto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di negligenza grave:

- quando per negligenza dello stesso appaltatore il progresso dei lavori di manutenzione sia tale da rendere indisponibile l'automezzo sottoposto a manutenzione per un tempo prolungato o, comunque, di molto superiore ai normali tempi tecnici all'uopo richiesti.

ART. 16
RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
-D.ssa Anna Carmela PICOCO-

_____

BRINDISI, lì _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEI PUNTI DA 1 A 16.